

N. 5961/09 R.G. Notizie di reato
N. 797/11 R. g. trib.

Reg. Sent.

N. _____

Data del deposito

1-4-2011

Data di irrevocabilità

V° del P.G. 6-4-2011

N. Reg. Esec.

N. Campione Pen.

Redatta scheda il

rilasciati estratti



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUINTA SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Diamante MINUCCI alla udienza del 25.3.2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

PELLEGRINO Leoluca Nato a Corleone (PA) il 5.02.1956, residente a Venaria Reale (TO) in Via Barolo nr. 5;

difeso di fiducia dall'Avv. MOLINENGO Attilio del Foro di Torino

libero contumace

IMPUTATO

del reato di cui agli art. 477 e 482 cp, perché, nella sua qualità di titolare di fatto della impresa individuale denominata Pellegrino Monica Assunta avente sede in Torino via

Gravere n. 11, formava un falso certificato di DURC (documento unico regolarità contributiva datato 4.3.2008), attribuito alla paternità di Pellegrino Maria Assunta legale rappresentante dell'impresa sopra indicata - nei cui confronti di è proceduto separatamente - attestante la regolarità contributiva della sua impresa, apparentemente rilasciato dalla Cassa Edile della Provincia di Torino, del quale facevano uso presentandolo presso la sede dell'impresa Ing. Sicari Costruzioni S.p.a. (impresa appaltatrice).

Accertato in Torino in data 30.04.2008

Conclusioni delle parti come da verbale

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE .

Pellegrino Leoluca era citata in giudizio per rispondere del reato sopraindicato. All'odierna udienza il procuratore speciale chiedeva che il procedimento fosse definito mediante rito abbreviato.

Il giudice ammetteva il rito richiesto e le parti concludevano come da verbale.

In data 30 aprile 2008 la Berta Costruzioni s.r.l. con sede in Finale Ligure chiedeva alla Cassa Edile della Provincia di Torino di comunicare se era stato rilasciato alla ditta Pellegrina Monica Assunta un DURC in data 4.3.2008, documento unico di regolarità contributiva, che attesta la regolarità di una impresa nei pagamenti ed adempimenti previdenziali assistenziali ed assicurativi nonché negli altri obblighi previsti dalla legge e che viene rilasciato dopo che la Cassa Edile, l'Inps e l'Inail hanno verificato l'assolvimento regolare di detti oneri. Dal controllo effettuato emergeva che alcun Durc era stato rilasciato in detta data rilasciato alla impresa della Pellegrino Monica Assunta, impresa che risultava non in regola con gli adempimenti contribuiti e quindi non avrebbe potuto ottenerlo.

L'imputato interrogato su sua richiesto dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ammetteva l'addebito e spiegava di aver provveduto a scannerizzare un DURC precedentemente ottenuto ed a modificare la data di emissione del documento. Ciò al fine di ottenere Berta Costruzioni s.r.l. il pagamento di prestazioni di opera già effettuate.

Il Pellegrino spiegava che la ditta era soltanto formalmente intestata alla figlia perché lui in passato aveva avuto problemi giudiziari, ma di fatto era proprio lui che se ne occupava, in tal modo confermando la versione già resa dalla Pellegrino Maria Assunta nel corso di un interrogatorio ed in una memoria, che aveva provveduto a far depositare, nelle quali sosteneva di essersi disinteressata della ditta edile anche dal punto di vista amministrativo e burocratico, in quanto si trattava di attività del tutto

riferibile al padre ed avendo accettato di divenirne intestataria per consentirgli di lavorare.

Le risultanze processuali consentono con tranquillità di affermare la responsabilità dell'imputato non contestata nemmeno dalla difesa come desumibile dalle conclusioni rassegnate. Si è già detto che l'imputato non solo ha riconosciuto di aver commesso il reato ma ha anche spiegato le modalità ed i motivi che lo avevano spinto a formare un atto falso.


Possono allo stesso concedersi le attenuanti generiche proprio per il comportamento processuale e per le difficoltà economiche che lo hanno spinto al delitto.

E' pertanto si ritiene la pena di mesi due e gg. 20 di reclusione così determinata pena base mesi 9 di reclusione ridotta ai sensi dell'art 482 c.p. di un terzo a mesi sei, poi per le generiche a mesi quattro di reclusione ed infine per il rito a mesi 2 e gg. 20 di reclusione .

Alla pronuncia segue la condanna al pagamento di spese processuali.

p.q.m.

visti gli artt 442- 533- 535 c.p. p. dichiara Pellegrino Leoluca responsabile del reato a lui ascritto e ritenuto il concorso di attenuanti generiche e della diminuzione per la scelta del rito lo condanna alla pena di mesi 2 e gg. 20 di reclusione oltre al pagamento di spese processuali.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino 7/4/2011




Il giudice
Dr. Diamante MINUCCI
